



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Ufficio II

Alla Segreteria FISM Veneto
Centro Cardinal Urbani
Via Visinoni, 4/c
30174 Venezia-Zelarino (VE)
segreteriafismveneto@pec.it
segreteria@fismveneto.com

e, p.c., Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
direzione-veneto@istruzione.it

e, p.c., Regione Veneto
Direzione Servizi Sociali
Direttore Unità Organizzativa Famiglia,
Minori, Giovani e Servizio Civile
c.a. Dirigente Lorenzo Rampazzo
lorenzo.rampazzo@regione.veneto.it

e, p.c., alla Direzione generale per lo studente, lo
sviluppo e l'internazionalizzazione della
formazione superiore
Ministero dell'Università e della Ricerca
dgsinfs@postacert.istruzione.it

e, p.c., al Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e di formazione
dott. Marco Bruschi
dpit.segreteria@istruzione.it

Oggetto: riscontro a vs. richiesta di chiarimenti prot. T222020 in merito ai titoli d'accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia

In relazione alla richiesta di chiarimenti in merito ai titoli d'accesso alla professione di educatore dei servizi per l'infanzia in seguito all'entrata in vigore del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 si rappresenta quanto segue.

Il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e il Decreto Ministeriale 9 maggio 2018, n. 378 disciplinano i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia: Laurea Triennale L 19 ad indirizzo specifico di cui alla tabella B del

citato D.M. o Laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria LM 85-bis integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 CFU nelle discipline di cui all'allegato A del citato D.M.

Con nota prot. n. 14176 dell'8.8.2018 è stato chiarito che fino all'attivazione dei percorsi specifici – non oltre l'anno accademico 2019-2020 – avrebbero continuato ad avere piena validità ai fini dell'accesso alla professione i titoli riconosciuti in precedenza dalle normative regionali nonché i titoli conseguiti all'interno della classe L-19 e la laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, pur in assenza dei succitati percorsi specifici.

Ciò posto, in via transitoria, a livello nazionale continuano ad avere validità ai fini dell'accesso alla professione i titoli conseguiti all'interno della classe L-19, pur in assenza dell'indirizzo specifico, e i titoli di laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (LM-85bis), pur in assenza dell'integrazione del corso di specializzazione, **purché conseguiti entro l'anno accademico 2018/2019**. Tali titoli, se conseguiti entro l'anno accademico 2018/2019, ovviamente saranno validi anche per il futuro.

Per effetto della diffusione dell'emergenza epidemiologica COVID 19, l'articolo 101 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27 ha previsto una proroga al 15 giugno 2020 dell'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2018/2019. Tenendo come riferimento la tempistica di tale previsione normativa e introducendo un ulteriore periodo aggiuntivo si considerano validi i titoli conseguiti **nell'ambito della sessione straordinaria dell'anno accademico 2018/2019, che generalmente si è conclusa entro il 31 luglio 2020**.

In via transitoria nelle singole Regioni continuano altresì ad avere validità i titoli previsti dalla normativa regionale previgente se diversi da quelli sopra citati, purché conseguiti entro gli specifici termini previsti dalle normative regionali stesse e, comunque, in assenza dei citati termini, **purché conseguiti non oltre l'anno accademico 2018/2019** (per ragioni di omogeneità del trattamento, quindi, **entro il 31 luglio 2020**).

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Assunta PALERMO